

# CHE COS'È LA TORTURA?

Percorso educativo sulla responsabilità delle forze di polizia  
nei confronti delle persone in custodia dello Stato



A cura di: Chiara Gullotta e Flavia Citton  
Progetto grafico e impaginazione: Ornella Fabretti

©Amnesty International Italia, 2026  
Ufficio Educazione e Formazione  
Via Goito, 39 00185 Roma (RM)  
eduform@amnesty.it  
<https://www.amnesty.it/educazione>

L'Ufficio EDU di Amnesty International Italia ringrazia Mohamed, per aver condiviso un pezzo della tua storia con noi. Speriamo di essere riuscite a trasmettere la dignità e l'importanza di ciò che fai.

Questa guida contiene cinque attività pensate per persone giovani dai 16 anni in su per introdurre e approfondire il tema della tortura. Oltre alle proposte di attività, il personale docente ed educante troverà vari approfondimenti tematici e risorse sulle possibili violazioni dei diritti delle persone in custodia delle forze dell'ordine.

*“Il mio intero corpo era sospeso... Il dolore era atroce. Non so se mi addormentassi in quella posizione o se perdessi conoscenza per il dolore... C'era così tanta pressione e dolore nel mio corpo che mi urinavo addosso... La mia famiglia sa che sono stato torturato, ma non sa come sono stato torturato. Sento sempre un nodo alla gola quando penso alla mia tortura. Mi sento soffocare dalle lacrime, perché non c'è nessuno con cui possa parlarne.”*

**Sopravvissuto alla tortura in Iran**

## OBIETTIVI della guida

- **Facilitare** il pensiero critico, aiutando le persone giovani a sviluppare strumenti cognitivi per ragionare su tematiche controverse.
- **Stimolare** la riflessione sul ruolo e le responsabilità delle forze di polizia in una società democratica.
- **Fornire** strumenti per comprendere cosa sia la tortura e saper argomentarne le implicazioni in termini di violazione dei diritti umani.

### NOTA DI ATTENZIONE

Le attività proposte in questa guida trattano un tema molto delicato e potenzialmente di forte impatto emotivo, inclusa la descrizione di casi di tortura realmente avvenuti. Si consiglia di leggere, visionare e selezionare prima ogni testo o video proposto e poi introdurre ogni attività anticipando i temi che verranno approfonditi, per dare la possibilità a chi partecipa di misurare la propria capacità di coinvolgimento.

### PROPOSTA DI RIFLESSIONE INIZIALE

Per avviare il percorso, si consiglia di ribadire in parole semplici, anche se è un concetto già noto a studenti e studentesse, il principio giuridico della **separazione dei poteri** come assunto fondamentale per inquadrare il tema.

### L'IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DI DIVISIONE DEI POTERI

In Italia, come in tutte le democrazie, vige il principio della divisione dei poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi. Questo significa, in poche parole, che chi ha il potere di fare le leggi deve essere indipendente da chi le fa eseguire, che a sua volta è un organo distinto e indipendente da chi giudica le persone che contravvengono alle regole. Il principio nasce già nella teoria politica di Aristotele, nell'antica Grecia, ed è il cardine dell'idea di libertà, proteggendo cittadine e cittadini da abusi, corruzione e violazioni di diritti<sup>1</sup>. **È importante tenere a mente la divisione dai poteri quando si affronta il tema della tortura perché, nonostante il giudizio che la singola persona può avere su chi commette o si presume abbia commesso dei reati, è compito degli organi giudiziari e non delle forze dell'ordine giudicare la colpevolezza delle persone e stabilire le pene adeguate.**

1. <https://www.treccani.it/enciclopedia/separazione-dei-poteri/>

## ATTIVITÀ INTRODUTTIVA

Proponete al gruppo di partecipanti di seguire il corso online “Il diritto a essere liberi dalla tortura” disponibile gratuitamente, previa iscrizione, sulla piattaforma di apprendimento digitale ‘Amnesty Academy’ al seguente link:

<http://bit.ly/4oPvI7O>

Questo breve corso di autoapprendimento, che dura 20 minuti e può essere seguito in modalità asincrona, può essere proposto come attività propedeutica da svolgere a casa per avere una prima idea di cosa sia la tortura e perché è importante parlarne come violazione dei diritti umani.

## ATTIVITÀ 1

- Scrivete sulla lavagna la parola *tortura* e chiedete alla classe di provare a dare una definizione di cosa sia, quando avviene, e le caratteristiche che la configurano come tale. Non è importante in questa fase entrare nel dettaglio, lasciate spazio al gruppo per poter dare la loro definizione facendo emergere conoscenze o convinzioni pregresse.
- Suddividete poi il gruppo classe in coppie o in piccoli gruppi e date a ciascun gruppo una serie di carte tematiche sulle “Tecniche di interrogatorio” (Scheda A) da fotocopiare e ritagliare a pag. 15. A seconda delle dimensioni dei gruppi e del tempo a disposizione, potete distribuire solo 5 o 6 carte a gruppo oppure darle tutte e confrontare come i diversi gruppi hanno ragionato sulle stesse tecniche.

Spiegate che si tratta di tecniche realmente utilizzate da funzionari pubblici in diverse aree del mondo:

- per ottenere informazioni o confessioni;
- per punire una persona per un atto che lei, o una terza persona, ha commesso;
- per intimidire una persona; a causa di ciò che una persona è o pensa (per esempio, per motivi etnici, religiosi o di orientamento sessuale).

Spiegate brevemente che, a turno, ogni gruppo dovrà decidere se l'atto riportato sulla carta può essere considerato tortura (in base alla conoscenza che hanno fino ad ora) oppure se si tratta di un semplice atto in grado di causare dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche.

Terminato l'esercizio, esaminate alcune carte in plenaria e chiedete ai gruppi di provare a elaborare una definizione di tortura. È probabile che vi siano opinioni diverse riguardo a ciò che può causare dolore o sofferenze fisiche o psichiche acute.

- Spiegate infine che il termine *tortura* viene utilizzato quotidianamente per riferirsi a qualsiasi esperienza percepita come spiacevole, come per esempio sentir cantare i genitori, o andare a scuola o dover svolgere delle incombenze particolarmente difficili o noiose. Tuttavia, nell'ambito della legislazione sui diritti umani, ratificata dalla maggioranza dei governi di tutto il mondo, **il termine ha un significato preciso**.
- Introducete la definizione secondo cui, il termine tortura designa “*qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche... da un funzionario pubblico... (Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984).*”

Chiedete poi di leggere a pag. 16 la Scheda B, la “Convenzione delle Nazioni Unite contro la

- > tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumane o degradanti”.
- Confrontate poi la definizione giuridica di tortura con le definizioni elaborate nella prima parte dell'attività dai singoli gruppi e fate presente che **la quasi totalità delle tecniche menzionate sulle carte con cui hanno lavorato è stata giudicata tortura**. Aggiungete inoltre che, in alcuni casi, è l'uso ripetuto di alcune di queste tecniche o il loro uso combinato a costituire tortura.
- > La Scheda C, “Note per l’insegnante sulle tecniche di interrogatorio” spiega quali tecniche sono state giudicate “tortura”, citando come riferimento fatti realmente accaduti. Utilizzate questa scheda per illustrare al gruppo alcuni di questi casi concreti che possano facilitare la comprensione.
- In seguito, assicuratevi che siano stati compresi i seguenti punti chiave: secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la tortura:

implica la somministrazione alle vittime di **sofferenze acute, fisiche o psichiche;**

viene inflitta **intenzionalmente;**

viene utilizzata per **estorcere informazioni o confessioni oppure per punire, intimidire o Costringere una persona o un intero gruppo;**

viene inflitta da un **funzionario pubblico** (oppure con il suo consenso espresso o tacito).

#### NOTA PER L'INSEGNANTE/EDUCATORE

È possibile che chi partecipa chieda spiegazioni sulla differenza tra tortura e trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Spiegate come non sia possibile operare una distinzione netta, aggiungendo che, dal punto di vista pratico, qualsiasi distinzione è irrilevante, in quanto tutte le forme di tortura e di maltrattamento sono assolutamente proibite dalle leggi internazionali.

## La storia di Mohamed Dihani, difensore saharawi dei diritti umani

In questa attività, si riporta la testimonianza diretta di una persona che ha raccontato la sua esperienza di violazione del diritto alla libertà dalla tortura.

Mohamed Dihani è un difensore dei diritti umani e attivista per i diritti e l'autodeterminazione del popolo Saharawi. A causa del suo attivismo pacifico, Dihani è stato vittima, per lungo tempo, di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità marocchine, che vanno dalla detenzione arbitraria, alle torture, alle molestie legali e amministrative, e alla sorveglianza.

Introducete la sua storia con questo breve video al seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=T5elkAIWN-o>

Successivamente, fate leggere in classe i seguenti estratti della testimonianza di vita di Mohamed. Troverete riferimenti a vari momenti della sua vita in cui ha subito violazioni della sua libertà dalla tortura. Fate presente che si tratta di episodi realmente accaduti, delle memorie di una persona **la cui integrità e forza la portano ancora oggi a lottare per i diritti di tutti e tutte ogni giorno**. Chiedete alla classe di affrontare questa prossima parte dell'attività con serietà e rispetto.

- Avevo più o meno otto anni. Frequentavo la terza elementare nella scuola del mio quartiere a Laayoune. Era un edificio semplice, un po' trascurato, che però rappresentava il centro delle nostre giornate. La maestra si chiamava Fatiha ed era una donna di origine marocchina, severa e temuta da tutti noi bambini. I più coraggiosi l'avevano soprannominata "la torturatrice". Nessuno osava dirlo a voce alta, ma quella parola girava tra i banchi con un sussurro, come una sorta di segreto condiviso. Fatiha era brava a insegnare l'arabo, ma i suoi metodi erano a dir poco particolari. Aveva un assortimento di bastoncini di legno sempre pronti a colpire chi sbagliava una parola, un accento o una pronuncia. A otto anni, ogni errore sembrava un crimine punibile. Io stesso ero spesso vittima delle sue punizioni: bastava un termine pronunciato male, una frase scritta in fretta, per sentire il bruciore sulle mani o sulle gambe. C'era qualcosa che ci rendeva ancora più vulnerabili di altri bambini: eravamo saharawi. Parlavamo l'Hassaniya, un dialetto arabo profondamente diverso da quello marocchino. Fatiha non ci capiva, e questo sembrava irritarla più di ogni altra cosa. Ci imponeva di parlare il marocchino, chiamandolo "arabo", come se fosse l'unico vero idioma, il più puro. Noi, con i nostri accenti e il nostro modo di esprimerci, eravamo visti come un'anomalia, un errore da correggere. Ogni giorno era una lotta per adattarci, per non essere notati, per non dare a Fatiha un motivo di punirci.

**II.** Ricordo ancora quella macchina che mi aveva seguito, e il mio cuore che accelerava mentre correvo. Correvo senza fiato, senza sentire più le gambe, finché mi fermarono. Mi caricarono su un furgone, dove eravamo più di dieci, schiacciati come animali. L'aria era irrespirabile, il puzzo insopportabile. Ci avevano poi scaricati nel deserto, di notte, come scarti umani.

Quella notte non fu l'ultima. Fu solo l'inizio. Subii un arresto, poi un interrogatorio infinito, come se la mia vita intera fosse un crimine da esaminare. Alla fine mi tolsero il passaporto, privandomi del diritto di viaggiare. A me, che avevo un permesso di soggiorno italiano ed ero abituato a partire. In quel momento non sapevo che avrei impiegato quindici anni per riacquistare (e solo parzialmente) la libertà di muovermi.

**III.** C'erano un autista e altri due uomini seduti dietro. Mi bendarono gli occhi, mi ammanettarono le mani dietro la schiena. Il respiro mi si fece corto mentre partivamo. Quando si fermarono in una caserma dell'intelligence, iniziarono subito a picchiarmi. Lo facevano ridendo, prendendomi in giro perché indossavo il mio abito tradizionale saharawi. Quei colpi arrivavano secchi e silenziosi, come se la violenza fosse una routine per loro.

Mi fecero delle domande: volevano i nomi dei miei genitori e dei miei nonni, per essere sicuri che fossi proprio io l'uomo che cercavano. Lo ero.

**IV.** Il carcere di Tmara ha più piani sotterranei. Io sono arrivato fino al secondo, ma conosco chi è sceso ancora più giù, al terzo piano. Giù dove il dolore e il buio diventano una cosa sola.

A un certo punto raggiunsi quella che chiamavano la stanza del dottore. Non sembrava un ambulatorio. Era un posto freddo, che ricordava una stanza dove si lavano i morti.

"Appoggia la fronte al muro e non muoverti", disse una voce. Obbedii. Sentii le botte arrivare all'improvviso, senza ritmo, come se volessero spezzarmi non solo il corpo, ma anche la mente. Poi entrò un uomo. Aveva il volto coperto da una maschera, ma riuscivo a vedere i suoi occhi azzurri e folti baffi che spuntavano dai buchi del tessuto. Per un attimo pensai fosse uno straniero. Ma poi parlò. La sua voce tradì un dialetto beduino marocchino, autentico, che conoscevo bene. Non era un estraneo.

Quell'uomo aveva un compito preciso: fotografarmi. Mi girava la testa, spostandomi a destra, a sinistra, poi di fronte. Come se fossi un criminale da schedare. Come nei film americani.

Il dottore iniziò a scrivere. Per un attimo pensai, ingenuamente, che volesse visitarmi, controllare le mie ferite. Ma non era lì per aiutarmi. Annotava, con precisione, quanto dolore potessi sopportare.

Era un catalogo del tormento. Una lista di quanto ancora avrebbero potuto spingersi oltre.

**V.** La sera, il boia – “il mio amico”, come voleva che lo chiamassi – aprì la cella. Mi bendò di nuovo, mi mise le manette e mi portò all’ufficio investigativo. Questa volta era diverso. “Cosa c’è che non va in te? Perché davanti a loro non hai confessato quello che ci hai già confessato ieri?”.

In quel momento capii. Durante le torture, dovevo aver ceduto al loro inganno. Le percosse mi avevano fatto dire di sì a qualsiasi accusa, qualsiasi parola che loro volevano sentire. Ma quelle confessioni bugiarde non bastavano. Ora volevano che ripetessi tutto, lucidamente, come se fosse la verità.

Non parlai. E allora ricominciarono. Mi trascinarono di nuovo nelle sale delle torture. Passai altre ore in quell’inferno. Su e giù, legato come un animale. Colpi, urla, sguardi che non dimenticherò mai.

Una volta letti i brani, invitate la classe, divisa in gruppi, a scorrere la ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’ come fosse una lente per guardare la storia di Mohamed, e individuare tutti i diritti che sono stati violati. Potete scaricare la Dichiarazione al QR qui sotto oppure al link <https://short.do/Z7NREi>.

Chiedete quindi alla classe di riflettere su come la violazione della libertà dalla tortura raramente implichi la violazione di un solo diritto, ma di come spesso, come nella storia di Mohamed, si tratti di una atroce realtà che pervade tantissimi aspetti e tutte le fasi di una vita e, perciò, porti alla **violazione di innumerevoli diritti e libertà**.

Invitate la classe a dividersi in gruppi e a prepararsi in mezz’ora per illustrare quali diritti sono stati violati nella vita di Mohamed e perché. Stampate alcune copie della ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’ oppure utilizzate il QR code qui sopra per facilitare la ricerca e l’analisi.





Proponete la lettura del seguente brano che introduce una delle campagne prioritarie di Amnesty International Italia connesse alla libertà dalla tortura.



## LA CAMPAGNA DI AMNESTY INTERNATIONAL: I CODICI IDENTIFICATIVI

Per **porre fine alle violazioni** dei diritti umani che vedono un coinvolgimento delle forze di polizia e riaffermare il ruolo centrale di queste nella **protezione dei diritti umani**, è essenziale che le lacune esistenti vengano al più presto colmate.

Tra queste ci sono le misure di identificazione o codici alfanumerici individuali per le forze di polizia impegnate in operazioni di ordine pubblico, elemento fondamentale per l'*accountability* (cioè il rendere conto delle proprie azioni); il fatto che singoli agenti e funzionari possano essere identificabili è un **messaggio importante di trasparenza** che mostrerebbe la volontà delle forze di polizia di rispondere delle proprie azioni e allo stesso tempo accrescerebbe la fiducia di cittadini e cittadine.

La richiesta che da anni Amnesty International Italia porta avanti è quella di **esporre un codice identificativo alfanumerico sulle divise e sui caschi** per gli agenti e i funzionari di polizia (senza distinzione di ordine e grado) impegnati in **operazioni di ordine pubblico**.

Ciò avrebbe un **duplice effetto di trasparenza**: verso i **cittadini e le cittadine**, che saprebbero chi hanno di fronte, e a **garanzia di agenti** delle forze dell'ordine che svolgono correttamente il loro servizio.

Il **G8 di Genova** resta una **ferita aperta**, anche per la mancata giustizia. Verrà ricordato, come *“una violazione dei diritti umani di dimensioni mai viste nella recente storia europea”*.

Alle **violenze di massa** e del tutto ingiustificabili compiute dalle forze di polizia nel 2001, lo Stato italiano ha risposto – ricevendo una serie di condanne da parte della **Corte europea dei diritti umani** – con un'**impunità diffusa**, **pene inadeguate** rispetto alla gravità dei reati commessi, **promozioni e rientri in servizio**, **scuse tardive** e la **mancata piena assunzione di responsabilità**.

La mancata previsione, negli anni successivi ai “fatti di Genova”, del reato specifico di tortura (entrato nella legislazione italiana solo nel 2017) non è stata l'unica causa dell'assenza di sanzioni adeguate alla gravità dei fatti commessi. Infatti, decine di altri pubblici ufficiali ritenuti coinvolti nelle violenze non hanno potuto essere identificati poiché il loro volto era coperto da caschi, fazzoletti o elmetti e sulle loro divise non erano presenti nomi o numeri identificativi.

## APPROFONDIAMO IL TEMA DEL G8 DI GENOVA

**Se fate i bravi**, visione del docufilm

Potrete proporre la visione del documentario “Se fate i bravi” di Stefano Collizzoli e di Daniele Gaglianone per analizzare ulteriormente il tema.

È possibile organizzare una proiezione del film a scuola, coinvolgendo più classi, o in un cinema della vostra città ad un costo concordato con il distributore del film in Italia, ZaLab, di 150 euro. Per ulteriori informazioni e ricevere supporto per l'organizzazione della visione, potete scrivere a [eduform@amnesty.it](mailto:eduform@amnesty.it)

Il film riporta varie testimonianze di persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta al G8 che si è tenuto a Genova nel 2001. Di seguito, la sinossi:

*“19 – 21 luglio 2001. Erano i giorni di un vertice fra gli otto Stati più potenti della terra: otto persone riunite a decidere il destino del pianeta, barricate dietro grate alte cinque metri e protette da migliaia di poliziotti. Ed i giorni in cui centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo sono andate a Genova per contestare pacificamente quel modello di sviluppo predatorio ed ingiusto, e proporre un altro.*

*A quel sogno ed a quella protesta rispose la più grave sospensione dei diritti democratici in occidente dopo la seconda guerra mondiale.*

*La memoria è una cosa strana. Quella di Genova è una storia che è stata raccontata molte volte, ma il nostro paese non ci ha mai fatto i conti fino in fondo; come se fosse una storia da dimenticare. Anche moltissime delle memorie individuali sono interrotte; come una ferita sepolta, una frattura che ci si scorda di avere, ma che quando cambia il tempo si sente. È quello che è successo agli autori ed ai testimoni del film. Vent'anni dopo abbiamo sentito l'esigenza di raccontare.”*

Dopo la visione del film avviate una discussione di *debriefing* in classe con le seguenti domande guida:

1. Come vi è sembrato il documentario? Raccogliete un giro di prime impressioni.
2. Il documentario si apre con alcuni commenti di persone giovani che hanno appena visto il film. Tra le varie persone che intervengono, un ragazzo si chiede **“una conversazione basta per cambiare il mondo?”**, riferendosi al ruolo che la narrazione di fatti anche tremendi, di argomenti divisivi, delle ferite della storia di una società e di un paese possono avere. Siete d'accordo o no? Quali conseguenze può avere parlare di questi temi? Quali limiti?
3. Evandro, il signore maggiormente intervistato nel documentario, a un certo punto dice **“Eravamo a Genova per poter pensare a qualcosa di bello, di grande e per tutti”**. Voi vi siete mai sentiti così? Avete mai partecipato a qualcosa più grande di voi, con un'idea che lo stavate facendo per tutte e tutti?
4. Il documentario si intitola **“Se fate i bravi”**, riprendendo una delle frasi che sono state dette a Evandro durante il suo periodo di detenzione. Perché pensate che sia stato scelto questo titolo? Secondo voi, cosa significava **“fare i bravi”** per la guardia penitenziaria? E per voi cosa significa?

## NOTA PER L'INSEGNANTE/EDUCATORE

In caso non fosse possibile organizzare la visione del documentario presso il vostro istituto o in un cinema vicino, vi consigliamo una serie di titoli di film e podcast sul tema del G8 e delle torture delle persone in custodia dello Stato. Vi suggeriamo di organizzare un dibattito in classe dopo la visione o l'ascolto di uno dei titoli qui di seguito che possono risultare più facilmente accessibili.

- **87 ore** di Costanza Quatriglio
- **Diaz - Non pulire questo sangue** di Daniele Vicari
- **Sulla mia pelle** di Alessio Cremonini
- **Limoni** un podcast di Internazionale

Proponete la lettura del brano di Antonio Cassese (giurista, giudice, e presidente del *Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* dal 1989 al 1993) sull'**ammissibilità della tortura** nel cosiddetto '**stato di necessità**'.

Guidate la classe nella lettura e discussione del brano.



## SI PUÒ AMMETTERE L'USO DELLA TORTURA IN UNO "STATO DI NECESSITÀ"?

Spesso si sente la narrazione, (da parte di media, ma anche dei governi) secondo cui alcune tecniche di tortura possano essere ammissibili in uno "**stato di necessità**" (possibilità prevista da ogni Stato di diritto che, in maniera eccezionale, può *scusare* o *consentire* ciò che altrimenti sarebbe considerato reato). In pratica, si afferma che, come a livello individuale di fronte a situazioni di estremo pericolo si ritiene che non sia umanamente realistico esigere il rispetto del diritto, lo stesso principio dovrebbe valere anche (e ancor più) per quanto concerne lo Stato, in vista della doverosa salvaguardia della sicurezza collettiva, per esempio nelle azioni volte al contrasto del terrorismo o, ancora, durante situazioni di emergenza sanitaria.

A questo proposito, **Antonio Cassese** ha contestato tale tesi in base a tre distinte argomentazioni che riportiamo di seguito.

[...] Anzitutto, mancano nel caso della tortura del presunto terrorista alcuni requisiti tipici dello "stato di necessità". Questo giustifica solo azioni altrimenti illecite (rubare un'auto, ferire una persona) che siano strettamente "ragionevoli e necessarie" a scongiurare un male estremo (il mio sequestro, la morte di mio figlio). Nel caso dell'interrogatorio del presunto terrorista, **il mio eventuale ricorso alla tortura non costituisce un'azione ragionevole e necessaria**. Non è ragionevole, perché il rischio che la tortura sia del tutto inutile è molto alto: non so se il presunto terrorista ha davvero l'informazione che gli voglio estorcere; inoltre non so se, possedendola, me la darà; e infine non so se mi darà l'informazione giusta. Non è un'azione necessaria, perché possono esserci altri modi di acquisire le informazioni, senza ricorrere alla violenza.

Vi è poi una seconda ragione per escludere che lo stato di necessità giustifichi la tortura. Esso è previsto da tutti gli ordinamenti penali come assolutamente eccezionale, e riguarda evenienze rare ed imprevedute: attiene a casi-limite, a ipotesi in cui **il diritto ammette che la "vita" debba eccezionalmente prendere il sopravvento sui comandi giuridici**. L'esigenza di ottenere informazioni da terroristi, o presunti tali, circa attentati imminenti è, ahimé, sempre più frequente, a causa dell'enorme diffusione del terrorismo. Si tratta dunque non di una esigenza inconsueta e straordinaria, ma di un'evenienza quasi quotidiana. Ammettere il ricorso alla violenza nell'interrogatorio di presunti terroristi potrebbe perciò costituire un vaso di Pandora: chi fermerà più le forze dell'ordine che vogliano usare "metodi forti"?

Vi è infine una terza e ancor più solida ragione. Oggi la cultura dei diritti umani pervade tutta la vita di ogni ordinamento giuridico e impone limiti prima impensabili. In particolare, il divieto della tortura, sancito in norme internazionali cogenti, è diventato uno dei capisaldi del rispetto dei diritti fondamentali, a tal punto da influenzare nozioni tradizionali del diritto penale e processuale. Oggi non è più ammissibile una concezione dello stato di necessità che consenta una compressione della dignità umana e in particolare del diritto all'integrità fisica e mentale. Lo hanno notato i due principali organi internazionali che controllano, a livello universale, il rispetto dei diritti umani da parte degli Stati: il Comitato dell'Onu sui diritti umani e il Comitato dell'Onu contro la tortura. Il primo ha criticato ripetutamente (nel 1994, nel 2001 e nel 2003) il ricorso di Israele allo stato di necessità come giustificazione per interrogatori "coattivi"; il secondo, nel 2003, ha ancora più esplicitamente biasimato il Belgio, perché privo di una norma penale che proibisse di invocare lo stato di necessità come giustificazione della tortura.

(Estratto da *Gli USA, la tortura e lo stato di diritto*, "la Repubblica", 18 ottobre 2006)



Aprire un dibattito in classe sul brano appena letto e poi chiedete alla classe di dividersi in gruppi da 3 – 4 persone, e assegnate a ogni gruppo una delle seguenti **quattro tracce**. Lasciate qualche giorno di tempo e poi prevedete un momento in cui tutti gruppi, a turno, dovranno esporre quanto emerso dalla loro discussione al resto della classe. Lasciate 10 minuti per l'esposizione di ogni gruppo.

1. L'articolo che avete letto è stato scritto diversi anni fa e mette in evidenza come gli **organismi internazionali preposti al rispetto dei diritti umani fossero già molto vigili al divieto di tortura**. Pensate che le tre argomentazioni presentate da Cassese possano essere attuali ancora oggi? Se ripensate alle relazioni internazionali della storia recente, come è evoluta la situazione dei diritti umani?
2. Condividete il principio secondo cui una **dichiarazione estorta con la tortura** dovrebbe essere considerata **inaffidabile** e, in ogni caso, priva di valore in un processo giuridico? Perché?
3. Vi sembra possibile potersi appellare, in determinate circostanze, allo “stato di necessità” per applicare i cosiddetti “**mezzi coercitivi**”? Eventualmente, in quali casi? Usando quali tecniche?
4. Spiegate perché, secondo l'autore, oggi non sarebbe “più ammissibile una concezione dello ‘stato di necessità’ che consenta una compressione della dignità umana e in particolare del **diritto all'integrità fisica e mentale**”.

## Attività in gruppi

Si consiglia questa attività per permettere alle persone che hanno partecipato un momento di rielaborazione delle conoscenze apprese, in cui potranno argomentare sul tema della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. **L'elaborato finale sarà anche uno strumento di attivazione che permetterà alle ragazze e ai ragazzi di fare concretamente qualcosa per diffondere una cultura che si opponga, con fermezza e in ogni circostanza, al reato di tortura.**

L'attività dura circa 4 ore: 3 ore di preparazione (assegnabili anche fuori dall'orario scolastico come compito a casa) e 1 ora per riportare gli elaborati in plenaria.

- Dividete la classe in gruppi da 4 o 5 persone. **Ogni gruppo dovrà registrare un breve video di almeno un minuto, per spiegare che cos'è la tortura.** L'idea è che si rivolgano a un pubblico di persone giovani, per diffondere le conoscenze acquisite tra compagne e compagni.
- Assegnate ad ogni gruppo la tecnica espressiva con cui dovranno lavorare ed esprimersi oppure, a seconda del percorso di studio o delle capacità della classe, potrete far decidere i partecipanti stessi.

Di seguito alcune tecniche espressive che potete considerare:


- **ANIMAZIONE (DIGITALE O MANUALE)**
- **SCENA TEATRALE RECITATA**
- **INTERVISTA/PODCAST**
- **TREND SOCIAL**
- **MUSICA**
- **SPOKEN WORD O POESIA**

Organizzate un momento, interno alla classe, oppure aperto al resto della scuola o anche all'esterno invitando famiglie, persone amiche, istituzioni locali per far presentare a ciascun gruppo i lavori realizzati.



# ALLEGATI





**1.**  
**Urla e insulti pesanti**

**2.**  
**Privazione degli oggetti  
personali**

**3.**  
**Coprire con un cappuccio  
la testa della persona**

**4.**  
**Costringere  
le persone a restare in  
piedi per lungo tempo**

**5.**  
**Deprivazione del sonno**

**6.**  
**Isolamento**

**7.**  
**Interrogatorio  
dettagliato**

**8.**  
**Esecuzione simulata**

**9.**  
**Denudare le persone e  
farle sfilare in pubblico**

**10.**  
**Costringere una persona  
ad assumere droga**

**11.**  
**Deprivazione sensoriale  
e bombardamento  
sensoriale (luce, suono)**

**12.**  
**Costringere una persona  
a sdraiarsi sul suolo  
gelido**

**13.**  
**Frustate, percosse,  
scosse elettriche**

**14.**  
**Reclusione in posizioni  
dolorose**

**15.**  
**Stupro**

**16.**  
**Minacciare di sanzioni  
chi ha commesso  
un reato**

**17.**  
**Uso degli idranti**

**18.**  
**Privazione di cibo**

**19.**  
**Waterboarding o  
semiannegamento**

La **Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti** è un trattato internazionale per i diritti umani approvato dalle Nazioni Unite nel 1984 con lo scopo di impedire l'uso della tortura in tutto il mondo. È entrato in vigore il 27 giugno 1987.

La Convenzione definisce la “tortura” come:

*“Qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, a esse inerenti o da esse provocate”.*

Quello della tortura è un **divieto inderogabile**: non esistono circostanze (né la guerra, né emergenze d'ordine pubblico, né esigenze di sicurezza collettiva contro il terrorismo) che possano giustificare il ricorso alla tortura. La libertà dalla tortura è un diritto umano fondamentale riconosciuto da numerose altre convenzioni sopranazionali, quali le Convenzioni di Ginevra (articolo 3 comune) del 1949, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione europea sui diritti umani del 1950.

Gli Stati devono prevenire la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti sia da parte di funzionari statali che di privati. Ciò significa che devono assicurarsi che i funzionari statali non commettano atti di tortura o altri maltrattamenti e devono adottare misure per impedirne l'accadimento. La prevenzione è il modo più importante per eliminare la tortura.

I modi per prevenire la tortura e altri maltrattamenti includono:

- **Garanzie durante l'arresto, l'interrogatorio e la detenzione**
- **Il monitoraggio dei luoghi di detenzione**
- **La formazione**
- **La criminalizzazione**
- **Portare davanti alla giustizia coloro che commettono atti di tortura**

### LA LEGGE SULLA TORTURA IN ITALIA

Nonostante la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sia stata adottata nel 1984, l'Italia l'ha ratificata solo cinque anni dopo, nel 1989. Sono trascorsi altri 30 anni prima che l'Italia introducesse il reato di tortura nell'ordinamento italiano, attraverso la Legge 14 luglio 2017 (Legge n. 110/2017).

La legge è stata il frutto di anni di trattative e ha introdotto una definizione del reato di tortura che, per alcuni aspetti, è molto più restrittiva rispetto a quella sancita nella Convenzione. Per approfondire le specificità della legge italiana si consiglia di consultare l'archivio sul sito di Amnesty Italia al sito: <https://bit.ly/47WMpkX>

Nonostante le criticità, le vicende successive all'introduzione del reato di tortura confermano che l'approvazione della legge n.110, pur riconoscendone i limiti, abbia portato dei risultati importanti. Da un lato, le numerose inchieste in corso nelle quali s'ipotizzano incriminazioni per tortura, e la prima condanna per tortura di un pubblico ufficiale nel gennaio 2021 a Ferrara<sup>2</sup>, confermano che ora la tortura si può combattere in tribunale, dove la si può chiamare con il suo nome e, almeno nella maggior parte dei casi, punire (anche se la definizione imperfetta e i termini di prescrizione non sufficientemente lunghi non garantiscono questo risultato in tutti i casi).

2. Secondo quello che è emerso nel processo, l'agente picchiò un detenuto nella sua cella umiliandolo anche con l'obbligo di spogliarsi. Con queste accuse un agente di polizia penitenziaria è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Ferrara a 4 anni per tortura e lesioni personali. Per il pubblico ministero l'agente, 51 anni, all'epoca (settembre 2017) in servizio nel penitenziario della città emiliana, agì “con crudeltà e violenza grave”. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 3 anni e mezzo. È la prima sentenza in Italia che riconosce il reato di tortura, introdotto proprio nel 2017.



### Tecniche di interrogatorio

La presente tabella fornisce informazioni sulle 19 tecniche di interrogatorio contenute nella Scheda A. Le note (quando presenti) fanno riferimento a una decisione effettiva presa da un organismo internazionale per la difesa dei diritti umani, qualora sia stato stabilito che quella determinata tecnica sia equiparabile a *tortura* oppure, in alcuni casi, a trattamenti *crudeli, inumani o degradanti* (talvolta se utilizzata ripetutamente o intensamente o congiuntamente ad altri metodi).

SCHEDA SULLE TECNICHE DI INTERROGATORIO: È TORTURA?	
<b>1. Urla e insulti pesanti</b>	L'uso intensivo di urla e insulti pesanti nei confronti di persone detenute può essere definito come un trattamento crudele e degradante (assolutamente proibito ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura) se utilizzato insieme ad altre tecniche. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha definito maltrattamento gli insulti pesanti e di natura sessuale di cui sono stati vittime, nel 1993, a Diyabarkir, dieci avvocati turchi per la difesa dei diritti umani. I detenuti furono inoltre sottoposti a percosse, calci, denudamento e finta esecuzione.
<b>2. Privazione degli oggetti personali</b>	Privare una persona sospettata dei propri effetti personali non è considerato tortura; tuttavia, privare una persona detenuta dei vestiti (si confronti il punto 9) o insultarla, maltrattarla o privarla di un manufatto di natura religiosa o culturale (per esempio un Corano per persone di religione musulmana, un crocifisso per le persone di religione cristiana, un <i>kara</i> per le persone di religione Sikh o una stella di David per le persone di religione ebraica) può essere considerato un trattamento degradante.
<b>3. Coprire con un cappuccio la testa della persona</b>	Incappucciare significa coprire la testa di una persona con una busta o un sacco ed è un tipo di finta esecuzione assimilabile alla tortura psichica. Nel 2004 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, inserì questa pratica tra quelle «tollerate o utilizzate per estorcere informazioni a presunti terroristi», come la privazione di sonno o luce per lungo tempo, l'esposizione a rumori o temperature eccessive e l'intimidazione per mezzo di cani. Definì queste pratiche una violazione del divieto di tortura o maltrattamenti, specie «nei casi in cui questi metodi vengono usati insieme». Nel 2006 il dottor Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì che questo tipo di tortura era stata perpetrata in Cina ai danni del Lama tibetano Jigme Tenzin e di altri due monaci buddisti. La stessa pratica è stata riservata ai detenuti di Abu Grahīb, in Iraq, da parte dei soldati statunitensi: nel 2004 furono pubblicate le fotografie che mostravano un uomo incappucciato in piedi su una cassa con dei fili elettrici attaccati alle dita.
<b>4. Costringere le persone a restare in piedi per lungo tempo</b>	Nel 1978 la Corte europea dei diritti umani stabilì che costringere i presunti terroristi dell'IRA a stare in piedi immobili anche per 40 ore, con comparsa di crampi dolorosi, rappresentava un «trattamento crudele, inumano e degradante».
<b>5. Deprivazione del sonno</b>	La deprivazione continua del sonno è assimilabile a un trattamento crudele e inumano.
<b>6. Isolamento</b>	Tenere una persona detenuta in isolamento, privarla del contatto con chiunque, a parte il personale della prigione, in sé non è considerato tortura, mentre l'isolamento di detenuti per lunghi periodi di tempo è stato giudicato una pena crudele e degradante. Nel 2001 l'IACHR (Corte interamericana dei diritti umani) stabilì che Luis Alberto Cantoral Benavides era stato vittima di tortura in un carcere peruviano in cui era stato detenuto in isolamento e al buio in una minuscola cella per 23,5 ore al giorno per un lungo periodo (era stato inoltre tenuto con gli animali in una base militare, incappucciato, picchiato, ustionato con sigarette, bendato e sottoposto a scosse elettriche.) Nel 2008 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì che un isolamento prolungato poteva essere considerato un trattamento o una pena crudele, inumana o degradante e fornì come esempio di isolamento le realtà di un carcere di massima sicurezza della Mongolia, dei prigionieri nel braccio della morte in Moldavia e dei detenuti del carcere di Guantánamo a Cuba.
<b>7. Interrogatorio dettagliato</b>	Porre domande che richiedono risposte dettagliate non è considerato tortura. Tuttavia, l'interrogatorio continuo e ininterrotto di un sospetto per lunghi periodi di tempo è assimilabile alla tortura.

## SCHEDA SULLE TECNICHE DI INTERROGATORIO: È TORTURA?

<p><b>8. Esecuzione simulata</b></p>	<p>L'esecuzione simulata è una tecnica di tortura psichica. Nel 1996 il relatore speciale delle Nazioni Unite riferì di casi di tortura presso il carcere centrale di Karachi, in Pakistan, che comprendevano percosse, ustioni con sigarette, frustate, aggressione sessuale, scosse elettriche, privazione del sonno, esecuzioni simulate, nonché il ricorso a catene, bendaggio e umiliazione pubblica. Nel 1982 l'IACHR stabilì che l'esecuzione simulata di un cittadino boliviano (nel caso Solano vs Bolivia) era da considerarsi tortura.</p>
<p><b>9. Denudare le persone e farle sfilare in pubblico</b></p>	<p>Nel 2004 il relatore speciale delle Nazioni Unite inserì la privazione dei vestiti e il denudamento delle persone detenute (pratiche che erano state «tollerate o utilizzate per estorcere informazioni da presunti terroristi») tra gli atti di tortura o di maltrattamento, in particolare se utilizzate insieme ad altre pratiche offensive. Nel 2004 suscitò molto scalpore la pubblicazione di filmati e fotografie provenienti dal carcere di Abu Ghraib a Baghdad, Iraq, che mostravano (tra le altre violenze) detenuti iracheni maschi, a cui il personale carcerario statunitense aveva tolto i vestiti, costretti a sfilare nudi con biancheria femminile intorno alla testa. Queste pratiche vennero dichiarate «un oltraggio alla dignità personale e trattamenti particolarmente umilianti e degradanti, in aperta violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Ginevra», nonché «chiari esempi di trattamento degradante e inumano», secondo il giudizio di Pierre Kraehenbuehl, direttore del Comitato internazionale della Croce Rossa.</p>
<p><b>10. Costringere una persona ad assumere droga</b></p>	<p>È considerata tortura la somministrazione forzata di droga, inclusa l'iniezione di droghe dolorose e/o psicotrope.</p>
<p><b>11. Deprivazione sensoriale e bombardamento sensoriale (luce, suono)</b></p>	<p>La deprivazione o il bombardamento con luce e suono per un lungo periodo di tempo rappresenta una pena crudele e inumana. In un caso esemplare, detto delle «cinque tecniche», la Corte europea dei diritti umani deliberò che le tecniche di disorientamento e deprivazione sensoriale utilizzate dall'esercito britannico su presunti paramilitari in Irlanda del nord, nonché l'esposizione dei sospetti a un bombardamento sonoro prolungato (il «rumore bianco») costituiva un «trattamento dei prigionieri crudele, inumano e degradante».</p>
<p><b>12. Costringere una persona a sdraiarsi sul suolo gelido</b></p>	<p>La Corte europea dei diritti umani stabilì che nel 1993 un ragazzo e sei uomini curdi di Ormaniçi, Turchia orientale, erano stati sottoposti a tortura in quanto costretti a marce forzate, fatti sdraiare bocconi sulla neve per otto ore e trattenuti per diversi giorni in una base militare turca a temperature gelide. Il grave congelamento e la cancrena causarono la morte di un prigioniero e l'amputazione dei piedi di altri quattro.</p>
<p><b>13. Frustate, percosse, scosse elettriche</b></p>	<p>Frustare e percuotere le persone detenute e sottoporle a scosse elettriche sono tecniche di tortura. Nel 1969 la Corte europea dei diritti umani stabilì che, durante la dittatura dei colonnelli (1967-1974) la polizia ateniese aveva torturato i prigionieri politici con scosse elettriche e con gravi percosse al corpo e ai piedi. Nel 1990 la Corte interamericana dei diritti umani stabilì che Elvis Gustavo Lovato Rivera, detenuto per 17 giorni nella centrale di polizia di Zacatecoluca, El Salvador, dove era stato incappucciato, picchiato, ustionato con sigarette accese, sottoposto a scosse elettriche in una vasca di metallo e successivamente rilasciato senza accuse, era stato vittima di tortura.</p>
<p><b>14. Reclusione in posizioni dolorose</b></p>	<p>Costringere una persona detenuta a stare in piedi, seduta o inginocchiata in posizioni anomale e scomode per lunghi periodi di tempo è considerato una tortura fisica. Nel maggio 2004, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, espresse grave preoccupazione circa le pratiche utilizzate dalle forze di coalizione in Iraq (costringere i detenuti iracheni in posizioni scomode per lunghi periodi) e richiese «azioni immediate ed efficaci volte a indagare, condannare e imporre sanzioni». Il 6 settembre 1999 la Corte suprema israeliana stabilì che costringere i detenuti in posizioni scomode per periodi di tempo prolungati costituiva tortura. La Corte proibì alle forze di sicurezza israeliane l'uso della posizione dello <i>shabeh</i> (la persona viene fatta sedere in una posizione dolorosa, incappucciata e con le mani legate dietro la sedia per lunghi periodi di tempo) e del <i>gambes</i> (il detenuto è costretto a rimanere accovacciato per molto tempo). Nel gennaio 2005 il dottor Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, riferì di una visita a una stazione di polizia giordana, dove i suoi collaboratori avevano parlato con una persona detenuta che la notte precedente era stata «gravemente torturata per un'ora e mezza in una posizione scomoda: ammanettata, ... sospesa (in aria) e picchiata finché non riusciva quasi più a camminare».</p>

## SCHEDA SULLE TECNICHE DI INTERROGATORIO: È TORTURA?

<p><b>15. Stupro</b></p>	<p>Lo stupro di una persona detenuta è tortura, se non un crimine di guerra. Nel 1998 il Tribunale penale internazionale per il Rwanda giudicò Jean-Paul Akayesu, sindaco di Taba, e Laurent Semanza, sindaco di Bicumbi, colpevoli del crimine di stupro di guerra durante il genocidio del 1994 in Rwanda. Un soldato peruviano fu giudicato colpevole di tortura per lo stupro dell'insegnante Raquel Martí de Mejía a Oxapampa, Perù.</p>
<p><b>16. Minacciare di sanzioni chi ha commesso un reato</b></p>	<p>Minacciare di sanzioni chi ha commesso un reato non è tortura.</p>
<p><b>17. Uso degli idranti</b></p>	<p>Sottoporre le persone detenute a getti violenti e prolungati di acqua fredda è tortura. Nel 1994 e nel 1995 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, stilò un elenco di casi nei quali la polizia turca aveva costretto giovani detenuti a Derik, Ankara, Istanbul e Diyarbakir, a denudarsi, sottoponendoli a getti violenti e prolungati di acqua gelida.</p>
<p><b>18. Privazione di cibo</b></p>	<p>La privazione temporanea di cibo non è considerata tortura, ma la privazione prolungata di cibo e acqua lo è senz'altro. Nel 1990 il Comitato delle Nazioni stabilì che Primo José Essono Mika, privato di cibo e acqua dopo il suo arresto, avvenuto il 16 agosto 1988, nella prigione di Bata, Guinea Equatoriale, era stato sottoposto a un trattamento crudele e inumano.</p>
<p><b>19. Waterboarding o semi-annegamento</b></p>	<p>Viene utilizzata come tecnica di interrogatorio. La persona è stesa a pancia in su, la faccia coperta da un telo, e sul telo, all'altezza della bocca, viene versata acqua da una brocca. La sensazione è quella dell'annegamento. L'astuzia consiste nell'interromperlo un attimo prima che il prigioniero muoia, per poi riprenderlo. L'ex presidente Bush, nel 2010, ha espressamente dichiarato di aver approvato l'uso di questa tortura nei confronti di due persone sottoposte al programma di detenzioni segrete: Abu Zubaydah e Khalid Sheikh Mohammed, sottoposti al 'waterboarding' rispettivamente 80 e 183 volte, secondo fonti della Cia.</p>



Amnesty International Italia  
Ufficio Educazione e Formazione  
Via Goito, 39 00185 Roma (RM)  
[eduform@amnesty.it](mailto:eduform@amnesty.it)  
[amnesty.it/educazione](http://amnesty.it/educazione)

